

REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA

Presidenza della Regione
Segretariato generale e riforme istituzionali

Servizio legislativo, coordinamento giuridico e riforme istituzionali

OSSERVATORIO LEGISLATIVO INTERREGIONALE
Roma, 8 - 9 febbraio settembre 2007

**Ricorsi alla Corte Costituzionale
Relativi alle Regioni a Statuto speciale e alle Province autonome**

periodo dicembre 2006- febbraio 2007

A cura di: Anna d'Ambrosio

CORTE COSTITUZIONALE - REGIONI A STATUTO SPECIALE

RICORSO PER LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE n. 2 del 4 gennaio 2007 (GU 4/2007)

Materia: Alimenti e bevande

Limiti violati: Artt. 5, 6, 116, 117, commi primo e secondo, lett. e) Cost.;, artt. 4, 8, 9, 100 Statuto Regione Trentino Alto-Adige; art. 4 D.P.R. n. 574/1988;; regolamento CEE n. 92/2081; regolamento CEE n. 92/2082

Ricorrente/i: Presidente del Consiglio dei ministri

Oggetto del ricorso: Art. 1, commi 2 e 3 e relativo allegato A della legge provinciale n. 11 del 18 ottobre 2006

Annotazioni:

L'art. 1, comma 2, della legge impugnata sostituisce l'art. 3, comma 1, della l.p. n. 12/2005, disponendo che "per le finalità di cui all'art. 1 e per la valorizzazione dei prodotti agricoli e alimentari con un elevato standard qualitativo controllato è introdotto il Marchio di qualità con indicazione d'origine, secondo l'allegato A. La dizione Qualità di cui all'allegato A può essere usata in diverse varianti linguistiche".

Il comma 3 dello stesso articolo sostituisce l'allegato A di cui al comma 1 dell'art. 3 della legge provinciale n. 12/2005, così risultando due sole versioni del Marchio di qualità (il quale, ai sensi degli artt. 4 e 5 della l.p. n. 12/2005 è di titolarità della Provincia), e cioè "Qualitat Sudtiroi" e "Qualità Alto Adige".

Risulta dunque la libertà della provincia di usare nella promozione turistica il marchio "Qualitat Sudtiroi" con esclusione di ogni riferimento all'Alto Adige e alla lingua italiana, e viceversa.

Viene premesso che con ricorso tempestivamente notificato il Governo impugnò la l.p. n. 12/2005, per violazione degli artt. 4, 8, 9 e 100 dello statuto speciale, dell'art. 4, D.P.R. n. 574/1988, e degli artt. 6, 116, 117, commi primo e secondo, lettera e) Cost..

Si sostenne, in particolare, nell'impugnativa che i marchi che comprendono la sola dizione italiana o la sola dizione tedesca introducono una forma di disgregazione della comunità regionale provinciale in contrasto con le norme appena indicate: nella originaria formulazione dell'allegato A alla legge provinciale n. 12/2005 si prevedevano cinque varianti del marchio alcune delle quali in una sola lingua (italiana o tedesca).

La l.p. in epigrafe, nel disporre due sole versioni del marchio ("Qualitat Sudtiroi" e "Qualità Alto Adige") reitera le violazioni già denunciate nel precedente ricorso, perchè, con una nuova formulazione conferma la possibilità della cancellazione del nome Alto Adige o Sudtiroi e dell'uso esclusivo di una sola lingua in quanto permette l'opzione, già prevista e di fatto usata nella promozione turistica, dell'uso del marchio "Qualitat Sudtiroi", ovvero dell'altro, parimenti incompleto ma di fatto poco usato, "Qualità Alto Adige".

La prescrizione della iscrizione nel logo di una sola lingua (italiano o tedesco) o senza la denominazione geografica di provenienza contestuale nelle due lingue eccede dalle competenze statuarie della provincia, ed è in contrasto con l'art. 116 della Costituzione che individua il toponimo bilingue Trentino-Alto Adige/SudTirolo per indicare il territorio della Provincia di Bolzano evidenziando in tal modo l'inscindibile bilinguismo voluto dal legislatore costituzionale per tale zona geografica. Non va dimenticato che la "Repubblica una e indivisibile" riconosce e promuove le autonomie locali, ma sempre nei limiti dei propri essenziali caratteri dell'unità e della indivisibilità, endiadi che esprime l'in sé di un valore che conforma la stessa Repubblica e che dunque neppure il procedimento di revisione potrebbe forse modificare (art. 139 Cost.).

Nel Trentino-Alto Adige la presenza dell'etnia tedesca e di quella italiana va riconosciuta e tutelata pure nell'uso della lingua; e di ciò dà atto la Costituzione nello stesso uso bilingue del nome della regione (art. 116, secondo comma, Cost: "La Regione Trentino-Alto Adige/Sudtirolo è costituita dalle Province autonome di Trento e di Bolzano"); e dunque non può concedersi che l'uso di una sola lingua (italiana o tedesca) ponga in ombra l'importanza del gruppo dell'idioma non favorito.

Risulta, inoltre, evidente che le disposizioni impugnate si pongono in contrasto anche con l'art. 6 Cost., giacché la minoranza linguistica non è tutelata quando si permetta l'uso esclusivo dell'altra lingua.

Tutti i marchi che comprendono solo la dizione italiana o la sola dizione tedesca o dizioni in lingue diverse per le due dizioni componenti del marchio, introducono una discriminazione tra i cittadini della Provincia autonoma, con l'effetto di disgregazione della comunità regionale e provinciale; la norma si pone, così, in contrasto con gli artt. 1 e 2 dello statuto speciale, ricognitivo di corrispondenti norme costituzionali.

Né può ammettersi che la legge provinciale possa mutare il nome che la Costituzione dà ad una propria regione o provincia autonoma.

La lingua tedesca e il suo uso, come diritto consequenziale e connesso al principio della tutela delle minoranze e dei gruppi linguistici, è limitato ai rapporti tra il cittadino e gli organi e uffici della pubblica amministrazione nella "Provincia di Bolzano" (art. 100 dello statuto speciale).

L'uso esclusivo della lingua tedesca nella composizione del marchio di qualità dei prodotti della Provincia di Bolzano e con destinazione presumibile al mercato locale e a quello comunitario è priva di giustificazione costituzionale e statutaria.

La norma che consente un tale effetto è, dunque, costituzionalmente illegittima.

La previsione di un unico marchio con tipologie caratterizzate da un uso strumentale della lingua è tale da ingenerare confusione nei consumatori circa la identità e la provenienza del prodotto e, pertanto, viola i principi informativi della disciplina comunitaria relativa alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari di cui ai Reg. (CEE) n. 92/2081 e n. 92/2082 violando l'art. 117, primo comma della Costituzione.

La strumentalizzazione della garanzia del bilinguismo al perseguimento di finalità meramente economiche, prive di specifica copertura costituzionale, viola la competenza legislativa provinciale.

La previsione normativa in quanto consente l'utilizzo strumentale del principio del bilinguismo per ottenere un risultato ingiustificatamente discriminatorio nel settore della commercializzazione della produzione provinciale viola altresì l'art. 4 dello statuto di autonomia e l'art. 117, secondo comma, lett. e) Cost., in quanto comporta una compartimentalizzazione del mercato su basi linguistiche e crea, attraverso l'uso strumentale di un diritto costituzionalmente garantito, un elemento di distorsione della concorrenza e di violazione dei diritti dei consumatori.

CORTE COSTITUZIONALE - REGIONI A STATUTO SPECIALE

RICORSO PER LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE n. 3 del 9 gennaio 2007 (GU 4/2007)

Materia: Tutela del paesaggio

Limiti violati: Art. 9 Cost.; art. 2, comma 1, lett. g) e q) Statuto Regione Valle d'Aosta; art. 142 d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42

Ricorrente/i: Presidente del Consiglio dei ministri

Oggetto del ricorso: Art. 3 legge regionale n. 22 del 16 ottobre 2006 ((ulteriori modificazioni alla l.r. 6 aprile 1998 n. 11 (normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta...))

Annotazioni:

La legge della Regione autonoma Valle d'Aosta impugnata che introduce altre modifiche alla precedente legge n. 11/1998, contenente la disciplina urbanistica e di pianificazione territoriale della regione, all'art. 3 testualmente dispone tra l'altro... "1) *Al comma 1 dell'art. 34 della l.r. n. 11/1998 le parole "e artificiali" sono soppresse*"; "2) *dopo il comma 1 dell'art. 34 della l.r. n. 11/1998 come modificato dal comma 1, è inserito il seguente "1-bis. Per i laghi artificiali, intesi come massa d'acqua ottenuta sbarrando con opere ingegneristiche una sezione del collettore di un bacino idrografico, a volte costituito da un preesistente lago naturale, i comuni perimetrano le eventuali fasce di salvaguardia con la procedure di cui al comma 5 ed disciplinano gli interventi in esso consentiti"*.

... "5) il comma 4 dell'art. 34 alla l.r. n. 11/1998 le parole "*nelle zone circostanti le zone umide e i laghi naturali o artificiali di cui al comma 3*" sono sostituite dalle seguenti "*nelle fasce circostanti le zone umide e i laghi naturali di cui al comma 3*".

A giudizio del ricorrente appare evidente dalla semplice lettura delle parti trascritte dell'art. 3 denunciato, che lo stesso sottrae i luoghi contermini ai laghi artificiali alla disciplina riservata dall'art. 34 della legge n. 11 ai laghi naturali, per sottoporli, al contrario, come esattamente si rileva nel verbale allegato alla delibera del Consiglio dei ministri che si produce, a tutela paesistica solo in via eventuale e solo entro gli ambiti spaziali espressamente perimetrati dagli strumenti di pianificazione comunale. Alla determinazione dell'effetto predetto concorrono:

la sottrazione dei laghi artificiali al divieto di edificazione, e quindi alla tutela, previsti per le zone umide e le fasce territoriali circostanti le stesse e i laghi naturali (comma 1);

- la eventuale perimetrazione di fasce territoriali tutelate intorno ai laghi artificiali, la definizione e la disciplina degli interventi realizzabili in tali ambiti, operazioni rimesse allo strumento di pianificazione comunale (comma 2);
- la diversificazione del regime giuridico fra i territori contermini ai laghi naturali e quelli circostanti i laghi artificiali, in quanto i limiti e le condizioni previste per

la esecuzione di interventi edilizi nel primo tipo di aree non trovano applicazione nelle zone territoriali di cui alla seconda tipologia.

La norma, quindi, eccede dalla potestà legislativa riconosciuta alla Regione Valle d'Aosta in materia di urbanistica e tutela del paesaggio, ai sensi dell'art. 2, lett. g) e q), dello statuto speciale di autonomia (legge cost. n. 4/1948). Detta disposizione statutaria infatti, pur riconoscendo alla regione competenza primaria nelle citate materie, afferma che tale competenza debba esercitarsi in armonia con la costituzione e con i principi dell'ordinamento, nonché delle norme fondamentali e di riforma economico-sociale.

Poiché il codice dei Beni culturali e del paesaggio (d.lgs n. 42/2004) che dà attuazione all'articolo 9 Cost., prevede all'articolo 142 che i territori contermini ai laghi, senza alcuna distinzione, abbiano valenza paesaggistica e necessitino di adeguata tutela e considerato che tale norma deve ritenersi limite alla potestà regionale in quanto norma fondamentale di riforma economico-sociale finalizzata a garantire standard uniformi di tutela su tutto il territorio nazionali, la disposizione regionale impugnata si pone in contrasto con l'art. 2, comma 1 dello statuto speciale di autonomia oltre a risultare lesiva dell'art. 9 Cost.